

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.

Art. 3

Le aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 5 di Messina dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.

Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto assessoriale 23 ottobre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte 1^a n. 58 del 14 novembre 1998), come modificato dall'art. 4 del decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 4

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2009.

All'atto dell'intervento immunizzante i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali una attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a "madre" e "figlia", la cui "madre", controfirmata dal proprietario o detentore degli animali, dovrà essere consegnata al responsabile del servizio veterinario distrettuale.

Art. 5

Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2009, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento e al dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2009.

BULLARA

VDA Net
Tutti i Diritti Riservati

